

**COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE
COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE**



**REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE POSTI MACCHINA AL COPERTO
NEI CENTRI STORICI (PENSILINE)**

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.36 del 11/07/2019.

ART. 1 OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di assegnazione, l'occupazione e l'uso da parte di soggetti privati dei posti auto, al coperto (pensiline) situati nei parcheggi dei centri storici del Comune.

Ogni posto auto è numerato e deve essere utilizzato esclusivamente per il parcheggio dei veicoli autorizzati da parte dell'Amministrazione, con esclusione di ogni obbligo di custodia e riconsegna come pure, di conseguenza, ogni responsabilità per sottrazioni o danni ad opera di terzi.

ART. 2 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI AUTO

I posti auto sono assegnati secondo le seguenti modalità e priorità:

1. Hanno diritto all'assegnazione dei posti auto i proprietari di immobili nel centro storico interessato che nello stesso abbiano residenza e domicilio;
2. L'Amministrazione provvederà prioritariamente all'assegnazione di un posto auto per ogni nucleo familiare degli aventi diritto;
Per nucleo familiare si intende quanto risulta dal certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune.
3. Avranno diritto del posto auto, in prima assegnazione, i nuclei familiari che non abbiano già in essere un contratto di affitto con il Comune per i posti nelle autorimesse comunali del Centro Storico interessato.
4. Nel caso di parità vale l'anzianità di residenza nel Comune di Saint-Christophe del richiedente.
5. In seconda assegnazione, fermo restando la priorità di cui al precedente punto 3 del presente articolo, possono fare richiesta tutti nuclei proprietari e residenti nel centro storico.
6. Nel caso di presenza di ulteriori posti disponibili, vengono accolte anche le domande degli affittuari di alloggi, residenti nel centro storico, in possesso di un contratto di affitto di durata di almeno tre anni.

ART. 3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande per la concessione dei posti auto dovranno pervenire al Comune, su moduli appositamente predisposti, nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale.

ART. 4 CONTRATTO DI CONCESSIONE

Gli assegnatari dei posti auto dovranno sottoscrivere il contratto di concessione secondo lo schema predisposto dai competenti uffici comunali, che dovrà contenere le seguenti principali condizioni :

durata: la validità sarà quadriennale con decorrenza dal 01/01 del primo anno del quadriennio. Nel caso del venir meno dei requisiti di cui all'art. 2, il posto auto s'intende libero dal 31 dicembre dell'anno in corso. Eventuali assegnazioni posti auto nella vigenza del quadriennio, verranno effettuate secondo l'ordine cronologico della graduatoria e se la stessa risulta esaurita secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza, e non potranno avere durata superiore alla rimanenza degli anni necessari per ultimare il quadriennio stesso.

canone annuo: il canone della concessione è fissato all'inizio di ogni anno dall'Amministrazione Comunale, ha validità annuale e dovrà essere versato dall'utente in un'unica rata anticipata entro il 31 gennaio.

risoluzione anticipata: non è ammessa la risoluzione anticipata per disdetta da parte dell'utente, se non con preavviso di almeno due mesi rispetto alla scadenza annuale. In deroga a quanto sopra stabilito è ammessa la risoluzione anticipata in caso di trasferimento della residenza dell'assegnatario del posto auto in altro comune.

Non sono ammessi in nessun caso rimborsi del canone.

ART. 5 PARCHEGGIO DEI VEICOLI

L'accesso al parcheggio è consentito con mezzo idoneo alla circolazione stradale, 365 giorni su 365, 24 ore su 24 negli appositi stalli assegnati. Non sono previste delle barriere e dei dispositivi di apertura e chiusura.

Gli abbonati sono tenuti a rispettare le strutture, gli impianti esistenti, la delimitazione apposta sul pavimento e la segnaletica esistente.

E' vietato in particolare effettuare rifornimento di carburante, eseguire riparazioni, cambio d'olio, lavaggio del veicolo ecc. e comunque versare liquidi di qualsiasi natura sul pavimento. All'interno dello stallo di sosta è vietato lo stoccaggio di materiale e/o attrezzature.

Per la pulizia dei parcheggi o per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, l'assegnatario deve ricoverare il proprio mezzo in altro sito e nessun rimborso o quota parte del canone potrà essere richiesto all'Amministrazione.

In ogni caso l'assegnatario non potrà chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno subito per l'inagibilità del sito per qualsiasi durata.

ART. 6 ULTERIORI CLAUSOLE

L'assegnazione del posto auto è personale. È vietato pertanto il subaffitto o la cessione d'uso, pena l'immediata decadenza della concessione e la perdita del canone già versato.

I posti auto sono numerati ed ogni assegnatario non potrà utilizzare posti diversi da quello attribuitogli.

L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità riguardo a furti ed a incidenti verificatisi all'interno del parcheggio.

La non osservanza del presente regolamento comporterà la risoluzione del contratto.

ART. 7

FORO COMPETENTE

Tutte le controversie relative ai contratti di cui al presente regolamento sono di esclusiva competenza del Tribunale di Aosta.